



AVVISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE
E COGESTIONE IN PARTNERSHIP
DEL CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO GIOVANILE COMUNALE “ALESSIA
PALMUCCI”

(ex L. 241/1990, art. 55 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., L. 328/2000 e DM 31 marzo 2021, n.72)

Il Responsabile dell'Area V

Premessa

Il Comune di Castelnuovo di Porto intende attivare, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, una procedura di coprogettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, che coinvolga proattivamente gli Enti del Terzo Settore (di seguito “ETS”) in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Attraverso la coprogettazione si intende attingere dal patrimonio di risorse, di esperienze, competenze e progettualità innovative degli operatori del privato sociale, favorendo la definizione di un modello di *governance* collaborativa e relazionale, nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Visti

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e in particolare l'art. 11 co. 1 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento;
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo Unico degli Enti Locali*” che all'articolo 119 prevede per i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché Convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della

propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 “*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328*” che prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. In particolare, secondo l'art. 7 la co-progettazione:
 - ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
 - fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
 - non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
 - si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull'esercizio comune della "funzione pubblica”;
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di riforma del Titolo V della Costituzione che all'art. 118, c. 4 riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 “*Codice del terzo Settore*” il quale prevede all'art. 55 che:
 - i. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale distrettuale.
 - ii. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
 - iii. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.
 - iv. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche

essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020 secondo cui la co-progettazione è “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, c. 4, Cost”, un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 (c.d. Decreto “semplificazioni”) di modifica del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. Codice degli appalti), agli articoli 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti”, 59 “Scelta delle procedure e oggetto del contratto” e 140 “Norme applicabili ai servizi sociali”, finalizzate a riconoscere autonomo valore alle “forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117”;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017, le indicazioni delle quali, tuttavia, non hanno pretesa di definitività ed esaustività, e scopo del documento è di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;
- Linee guida ANAC n. 17 del 27 luglio 2022 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” secondo le quali “Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore”;

Richiamati

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- la legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia” e s.m.i., ed in particolare l’articolo 1 che sancisce “il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i., ed in particolare l’art. 4, comma 1, lettera f), che prevede, tra i prioritari obiettivi del sistema integrato, la “tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine o l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, quale intervento residuale in caso di inapplicabilità o inefficacia di altri interventi” e l’art. Art. 22 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) c. 2 lett. g) che inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali, i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

Considerato che:

- con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 14.6.2021, è stata istituita una Garanzia europea per l’infanzia “Child Guarantee” al fine di prevenire e combattere l’esclusione sociale, garantendo ai bambini e agli adolescenti a rischio di povertà o di esclusione sociale l’accesso effettivo a un’alimentazione sana e ad un alloggio adeguato, l’accesso effettivo e gratuito all’educazione ed alla cura della prima infanzia, all’istruzione (comprese le attività scolastiche), ad un pasto sano per ogni giorno di scuola e all’assistenza sanitaria e che, al punto 4 del citato programma “Child Guarantee” è previsto lo

sviluppo e l'implementazione del modello *“promozione di azioni sul contrasto alla povertà educativa e sulla protezione delle categorie di minorenni più vulnerabili”*;

- nel Piano Nazionale Degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, elaborato dal MLPS, è inserita tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), la prevenzione dell'allontanamento familiare dei bambini e delle bambine con particolare riferimento al programma denominato - P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), sperimentato, già a partire dal 2011 e che persegue, fra l'altro, la finalità di contrastare l'esclusione sociale dei minorenni e delle loro famiglie, favorendo azioni di promozione del loro benessere mediante accompagnamento multidimensionale, al fine di limitare le condizioni di disuguaglianza provocate dalla vulnerabilità e dalla negligenza familiare, che rischiano di segnare negativamente lo sviluppo dei bambini a livello sociale e scolastico;
- viene identificato come dispositivo idoneo a rispondere al LEPS sopra indicato, il “Sostegno socioeducativo scolastico” ed il “Sostegno socioeducativo territoriale, collegati a strutture quali i Centri di aggregazione sociali e i Centri diurni di protezione sociale” in quanto luoghi idonei a promuovere l'inclusione e coordinare attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e sportive;
- con deliberazione della Giunta regionale del 19 marzo 2019, n. 135 la Regione Lazio ha recepito le "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità –promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, le quali rispondono, tra l'altro, alla finalità di rafforzare la rete dei servizi a tutela delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie offrendo un quadro organico di percorsi organizzativi/metodologici e di dispositivi di intervento;
- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato pubblicato dal MLPS il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS, l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento per il Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, da parte degli Ambiti Sociali Territoriali a valere sui fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 Investimento 1.1 – Linea di sub-investimento 1.1.1;
- la linea di finanziamento 1.1.1 riprende gli obiettivi ed i dispositivi di intervento individuati dal programma PIPPI e dalle "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva”;

Vista

- *la delibera di giunta comunale n. 75/2025 con la quale si dà atto di indirizzo al Responsabile dell'Area V – Politiche Sociali- di proseguire e potenziare il servizio Centro Educativo Ricreativo Giovanile Comunale “Alessia Palmucci” mediante coprogettazione.*
- Che il servizio avrà una durata minima di due anni, a partire da settembre 2025, in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico, fino ad agosto 2027.
- Stimato che il costo annuo del servizio è pari a € 75.000,00 per un totale di € 150.000,00;
Vista la determinazione n. 277 del 24/06/2025 di approvazione del presente Avviso;

RENDE NOTO CHE

Con il presente Avviso, il Comune di Castelnuovo di Porto indice una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56, co. 3 D.Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership dei Centri Educativi Diurni.

ART.1 - FINALITA' E DESTINATARI DELL'AVVISO

Il presente avviso pubblico di coprogettazione intende garantire la **continuità, il rafforzamento e l'innovazione** dei servizi offerti dal Centro Educativo Giovanile "Alessia Palmucci", attivo da anni nel Comune di Castelnuovo di Porto, punto di riferimento fondamentale per bambini, adolescenti e famiglie del territorio.

Le finalità generali sono:

- Valorizzare e rafforzare l'esperienza consolidata del centro, aggiornandone contenuti e modalità operative in risposta all'evoluzione dei bisogni educativi, sociali e relazionali delle nuove generazioni;
- Promuovere il benessere e l'inclusione sociale di bambini, adolescenti e giovani, soprattutto di quelli in condizioni di fragilità o vulnerabilità;
- Favorire la costruzione di percorsi educativi, formativi e relazionali integrati, attraverso la collaborazione tra istituzioni, servizi, famiglie e comunità;
- Sostenere il protagonismo giovanile, la partecipazione attiva e la cittadinanza responsabile;
- Rafforzare le reti territoriali e la sinergia tra servizi educativi, sociosanitari e socioassistenziali.

ART. 2 – OBIETTIVI

Obiettivi generali:

1. Promuovere il benessere integrale dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, offrendo un ambiente educativo accogliente, inclusivo e capace di sostenere percorsi di crescita personale, relazionale e sociale;
2. Contrastare fenomeni di disagio, marginalità e devianza giovanile, attivando interventi preventivi e di supporto attraverso una presenza costante e competente sul territorio;
3. Favorire la partecipazione attiva, la cittadinanza responsabile e il protagonismo giovanile, anche attraverso forme di autogestione e di auto-organizzazione sostenibili nel tempo;
4. Rafforzare la rete territoriale dei servizi educativi, sociali, sanitari e culturali, al fine di garantire una presa in carico integrata e multidisciplinare dei bisogni dei minori e delle loro famiglie;
5. Promuovere la continuità educativa tra scuola e servizi territoriali, in particolare in raccordo con l'Istituto Comprensivo "G. Pitocco", con l'obiettivo di supportare studenti in condizioni di difficoltà e favorire l'inclusione scolastica e sociale;
6. Sostenere lo sviluppo dell'associazionismo giovanile, incoraggiando la creazione di un'Associazione di Promozione Sociale (APS) gestita da giovani, in grado di dare continuità e impulso autonomo alle attività del Centro.

Obiettivi specifici:

1. Creazione di relazioni positive tra i giovani e l'ambiente sociale di riferimento sostenendo al contempo le dinamiche familiari e favorendo una maggiore consapevolezza relazionale;
2. Aumento del benessere psicologico e sociale dei beneficiari diretti ed indiretti, attraverso la gestione delle emozioni, la prevenzione di comportamenti a rischio e l'attività di prevenzione primaria e secondaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, educazione affettiva e sessuale, dipendenze, gestione non violenta dei conflitti, ecc.);

3. Potenziamento delle abilità e delle competenze scolastiche attraverso il supporto specialistico ed educativo, in continuità con l'orario scolastico, utilizzando spazi scolastici e valorizzando l'integrazione scuola-servizi;
4. Attivazione di percorsi di cittadinanza attiva attraverso strumenti formativi e operativi come il Servizio Civile Universale, tirocini universitari, PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), nonché il coinvolgimento nel Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi;
5. Supporto alla costituzione, entro il primo anno di progetto, di una Associazione di Promozione Sociale (APS) giovanile, finalizzata a:
 - o Promuovere l'autogestione e la co-responsabilità nella gestione degli spazi del Centro Giovanile;
 - o Organizzare attività ricreative, culturali e sociali promosse dai giovani stessi;
 - o Sostenere la sostenibilità economica e sociale dell'offerta educativa attraverso iniziative di economia collaborativa e circolare;
 - o Affiancare stabilmente, nel triennio, le attività promosse dal Centro, garantendo continuità, rappresentanza giovanile e innovazione.

ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO

Il progetto avrà durata da settembre 2025, data di avvio delle attività, ad agosto 2027. Resta salva la facoltà del Comune di eventuali proroghe.

ART. 4 – MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE

Il Comune, in collaborazione con il Consorzio Socio-Sanitario della Valle del Tevere, mette a disposizione:

- a) Risorse umane con adeguate competenze tecnico-professionali e amministrative per l'espletamento delle funzioni di analisi del fabbisogno, progettazione, direzione, coordinamento della co-progettazione e attuazione degli interventi;
- b) Assistenti sociali con adeguate competenze tecnico-professionali per la presa in carico di situazioni di fragilità e vulnerabilità;
- c) Risorse finanziarie per la realizzazione del servizio;
- d) Risorse strutturali (le sedi)

ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE SPESE

Le risorse economiche a disposizione per la realizzazione degli interventi sono pari a € **150.000,00**.

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà a seguito della presentazione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute e pagate per la realizzazione delle attività previste nel piano economico della Convenzione, secondo le regole e le scadenze periodiche definite dal progetto.

Le modalità di gestione delle risorse e delle attività verranno regolate dalla Convenzione che sarà sottoscritta dal Comune con il/i Soggetto/i individuato/i quale attuatore/i del progetto.

ART. 6 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a:

- Destinatari diretti: bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni, residenti nel Comune di Castelnuovo di Porto, con priorità ai minori presi in carico dai Servizi Sociali.
- Destinatari indiretti: genitori, insegnanti, operatori scolastici, volontari, enti del Terzo Settore e altre figure educative coinvolte nella rete territoriale.

ART.7 – SEDI DEL SERVIZIO

Le attività del Centro Giovanile saranno distribuite in più sedi al fine di garantire prossimità territoriale e accessibilità:

- Plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “G. Pitocco”;
- Piazzale delle Terrazze n. 6;
- Ex carceri di Rocca Colonna;
- Sala polivalente di Via Renzo Gloria;
- Altri spazi pubblici o associativi eventualmente messi a disposizione o individuati durante il tavolo di coprogettazione.

ART. 8 – ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà garantire:

- l’apertura per 6 giorni a settimana, con attività programmate sia nella frazione di Ponte Storto che nel Centro Urbano;
- la flessibilità organizzativa, sia nell’utilizzo degli spazi che nella programmazione delle attività, in modo da garantire un adattamento costante alla tipologia degli interventi da realizzare e ai bisogni emergenti della popolazione giovanile. Gli spazi potranno variare rispetto a quelli inizialmente individuati in sede di coprogettazione, mentre le attività dovranno essere modulabili e personalizzabili in funzione delle esigenze del territorio e delle diverse fasce d’età coinvolte;
- la collaborazione con i Servizi sociali, in particolar modo in presenza di nuclei familiari a rischio o in situazione di vulnerabilità, attraverso l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico e con l’obiettivo di strutturare interventi educativi individualizzati adatti al contesto e ai bisogni del minore;
- la presenza di una figura di coordinamento educativa, operativa per almeno 2 ore settimanali, incaricata esclusivamente della programmazione, supervisione delle attività, gestione del personale e raccordo con l’Amministrazione comunale;
- la realizzazione di attività anche in orari non ordinari, inclusi periodi prefestivi e orari serali, se necessario;
- la presenza di educatori, psicologi, operatori di laboratorio e professionisti con esperienza almeno triennale nell’ambito;
- la costruzione di una rete collaborativa e integrata, anche attraverso la mappatura delle realtà giovanili informali e le iniziative socio-culturali presenti sul territorio (*le attività del centro giovanile dovranno coordinarsi con quelle già esistenti, evitando sovrapposizioni e valorizzando le proposte delle associazioni e delle realtà territoriali*).
- la collaborazione con i servizi territoriali, tra cui ASL RM4, servizi sociali comunali, istituzioni scolastiche, armonizzando le proposte progettuali con quelle già attive;
- la realizzazione di forme di coinvolgimento attivo dei giovani alle attività proposte in modo da strutturare un sistema permanente di ascolto e raccolta dei bisogni e delle proposte dei giovani, finalizzato alla progettazione partecipata e condivisa delle attività;

Le attività saranno garantite in modo continuativo, con una pausa massima di 2 settimane consecutive ogni 12 mesi.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE GESTORE

L’Ente selezionato si impegna a:

- **Mettere a disposizione almeno un mezzo di trasporto (pulmino) idoneo al trasporto** degli utenti. Potranno essere rendicontate esclusivamente le spese di esercizio direttamente connesse alle attività (carburante, assicurazione, manutenzione ordinaria, ecc.).
- **Predisporre e attuare un piano di comunicazione**, che includa strumenti digitali e cartacei per garantire un'efficace informazione rivolta all'utenza.
- Uno schema della documentazione operativa contenente il facsimile del “**Fascicolo Personale**” e del “**Registro degli Ospiti**”;
- **Redigere e pubblicare una Carta dei Servizi** contenente:
 - Finalità e obiettivi del Centro;
 - Offerta educativa e culturale;
 - Modalità di accesso;
 - Orari e sedi operative;
 - Contatti utili;
 - Diritti e doveri degli utenti.

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 Requisiti generali

Possono presentare domanda di partecipazione gli ETS (Enti del Terzo Settore) come descritti all'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore.

È ammessa la partecipazione in forma singola (ETS) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o costituenda.

È necessario che l'ETS (in forma singola), o tutti i componenti dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo), possieda/no i seguenti requisiti soggettivi:

- ✓ essere formalmente costituito (nell'atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi a favore di terzi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di co-progettazione) o, in caso di ATS non costituita, di impegnarsi a costituirsi prima della sottoscrizione della convenzione;
- ✓ essere iscritti al RUNTS da almeno sei mesi a far data dalla pubblicazione del presente Avviso;
- ✓ non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- ✓ non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
- ✓ osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- ✓ essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
- ✓ essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 94 e segg. del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023), applicato per analogia;
- ✓ prevedere nel proprio Statuto servizi analoghi a quelli previsto nel presente Avviso.

Si richiama quanto previsto all'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

7.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica

L'ammissione alla co-progettazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

7.2A - avere gestito per almeno 1 anno negli ultimi 3 anni (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi educativi;

7.2B - aver realizzato negli ultimi 5 anni (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, un fatturato minimo complessivo, di € 20.000,00 (IVA, se dovuta, esclusa).

- In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 7.2A deve essere soddisfatto da ciascuno dei singoli componenti dell'ATS.
- In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 7.2B deve essere soddisfatto dall'ATS nel suo complesso.

L'amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dal/i soggetto/i attuatore/i selezionato/i e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

Non è ammesso che un concorrente partecipi alla presente procedura singolarmente e, contestualmente, quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l'operatore partecipa.

Gli operatori dovranno mantenere la stessa compagine anche nella fase successiva di gestione dei servizi ed interventi.

ART. 11 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta all'ufficio protocollo del Comune di Castelnuovo di Porto **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.07.2025**, tramite Pec: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it

Resta inteso che la responsabilità dell'invio è in capo esclusivamente al concorrente inviante.

L'oggetto della Pec dovrà essere:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO GIOVANILE COMUNALE “ALESSIA PALMUCCI””.

Alle manifestazioni d'interesse, **a pena di esclusione**, dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa al soggetto proponente singolo o associato:

Allegato A - Documentazione Amministrativa

Allegato B - Scheda progettuale

Allegato C - Proposta di compartecipazione economico-finanziaria

L'Allegato A dovrà contenere:

- la domanda di partecipazione, utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il format Allegato A (barrando le parti di non interesse). La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ETS singolo, o dell'ETS capofila di eventuale ATS costituita. Nel caso di ATS

costituenda, ogni componente dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda di partecipazione compilando le parti pertinenti ed allegare i relativi documenti.

La domanda dovrà contenere, a seconda della tipologia di appartenenza:

- l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai par. 7.1 e 7.2 del presente Avviso (in caso di partecipazione in ATS, le dichiarazioni del par. 7.1 e 7.2A dovranno essere rese anche dai soggetti componenti l'ATS);
 - gli estremi della iscrizione dell'Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla legge;
 - gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio se dovuta;
 - la dichiarazione di presa visione e di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso;
 - l'impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili;
 - in caso di ATS costituenda, l'impegno alla costituzione dell'ATS prima della stipula della Convenzione.
- la copia dello Statuto;
 - la copia del curriculum vitae della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di co-progettazione;
 - la copia della certificazione di qualità, se posseduta;
 - in caso di ATS già costituita, la copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza;
 - la copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ETS (o ETS capofila in caso di ATS);

L'Allegato B dovrà contenere:

- La proposta di progetto tecnico, propedeutico alla co-progettazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante. L'elaborato progettuale dovrà essere predisposto nel rispetto dello schema progettuale Allegato B. Non saranno prese in considerazione proposte progettuali presentate con schemi diversi da quello allegato;
- Lo schema economico finanziario della proposta progettuale;
- accordi, partenariati, protocolli d'intesa formali con associazioni locali presenti nel Comune di Castelnuovo di Porto;
- I Curriculum Vitae dei Professionisti (Psicologi, Educatori, ecc.) coinvolti nella gestione del servizio.

L'Allegato C dovrà contenere:

- La proposta di compartecipazione che dovrà contenere la descrizione dettagliata di risorse, beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che l'ETS/ATS intende mettere a disposizione per l'attuazione del servizio. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente. L'ETS/ATS dovrà poi indicare in cifre e lettere il valore della compartecipazione proposto. In caso di discordanza, sarà considerato l'importo più favorevole per il Comune, mentre verrà assegnato il punteggio minimo nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.

In caso di partecipazione in ATS costituenda, oltre all'individuale domanda di partecipazione, ogni ETS dovrà sottoscrivere il progetto tecnico, lo schema economico finanziario e la proposta di compartecipazione.

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di poter chiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/200, e ss. mm. ii.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riguardo alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il Comune potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

ART. 12 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le istanze:

- presentate da soggetti diversi da quelli invitati o da quelli previsti dall'art. 7;
- presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art 8;
- che non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente o dell'ETS capofila di ATS costituito o da tutti i componenti dell'ATS non ancora costituita;
- che siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
- che siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- che rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- che manchino anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una proposta seria e consapevole;
- che non raggiungano il punteggio minimo di 60/100 a seguito della valutazione della Commissione.

È vietata, a pena di esclusione, la partecipazione alla procedura quale ETS singolo e quale componente di ATS.

ART. 13 – FASI DELL'ISTRUTTORIA E PARTENARIATO

La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

1. Individuazione del/i soggetto/i partner
2. Coprogettazione
3. Approvazione dell'esito della coprogettazione e stipula della convenzione.

1. Individuazione dei soggetti partner

Scaduti i termini dell'invio delle istanze, verrà nominata una commissione composta da almeno 3 (tre) componenti, dotati di adeguate competenze.

La Commissione procederà alla valutazione delle istanze, e in particolare a:

- verificare la data e l'orario di arrivo delle istanze di partecipazione;
- verificare la completezza della documentazione inviata e la sua rispondenza rispetto a quanto richiesto;
- valutare la proposta di progetto tecnico, lo schema economico finanziario, e la proposta di compartecipazione;
- richiedere eventuali chiarimenti;
- disporre ammissioni ed esclusioni;
- stilare la graduatoria.

In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di seguito indicati e sarà stilata la graduatoria. Il Comune potrà ammettere alla successiva **Fase 2 (co-progettazione)** fino a n. 3 ETS (o ATS), che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60/100.

In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Comune.

Alla proposta dell'ETS saranno attribuiti, da ciascun Commissario, n. 100 punti, così ripartiti:

- progetto tecnico 90 punti
- compartecipazione ai costi progettuali 10 punti

Il **progetto tecnico** dovrà essere elaborato sviluppando i seguenti punti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	INDICATORI	Valore di riferimento
Esperienze Professionali dell'Ente/Partenariato	Verranno valutate: <ul style="list-style-type: none"> • Esperienze pregresse e/o in corso aventi ad esclusivo oggetto l'area d'intervento di cui alla presente coprogettazione*; 	10
Articolazione della proposta progettuale	Verrà valutata: <ul style="list-style-type: none"> • L'articolazione del progetto, con specifico riferimento alle azioni d'intervento che verranno attivate in relazione ai cinque "obiettivi specifici" indicati all'art. 2. • L'effettiva valorizzazione delle risorse e competenze presenti nel territorio (Comune di Castelnuovo di Porto), attraverso il coinvolgimento delle reti territoriali nella realizzazione delle attività. 	30
Coerenza interna del progetto	<ul style="list-style-type: none"> • La coerenza interna tra la proposta progettuale, le risorse umane a disposizione del progetto e il piano economico 	15
Professionalità delle Risorse Umane	Verranno valutate: <ul style="list-style-type: none"> • Specifiche esperienze, aderenti al progetto (servizi educativi), di Psicologi, Educatori ed Operatori messo a disposizione dell'intervento, attraverso i Cv allegati alla domanda*; • Adeguatezza quantitativa (numero dei professionisti Psicologi, Educatori ed Operatori) in rapporto alle attività da svolgere. Verrà comunque valutato il numero massimo di 10 professionisti. 	10
Piano economico finanziario rispetto agli interventi proposti	Verrà valutato: <ul style="list-style-type: none"> • il livello di dettaglio del piano economico-finanziario che dovrà essere articolato sulla base delle varie voci di spesa legate allo schema di cui all'art. 1 e coerenti con gli "obiettivi specifici" (indicati all'art. 2) 	15
Collaborazioni attive con realtà associative presenti nel Comune di Castelnuovo di Porto	Verranno valutati: <ul style="list-style-type: none"> • accordi, partenariati, protocolli d'intesa formali con associazioni locali presenti nel Comune di Castelnuovo di Porto. Verrà comunque valutato il numero massimo di 5 accordi. 	10
TOTALE		90

** oltre ai CV, si chiede di compilare il prospetto sintetico presente nell'allegato B in cui riportare, per ciascun Ente e ciascuna risorsa da voler impiegare nel progetto, il numero di mesi nei quali si è svolta un'attività specifica ed attinente all'oggetto del presente Avviso.*

La Commissione procederà alla valutazione, attribuendo, per ciascuno dei "criteri di valutazione" sopra elencati, un punteggio con il metodo della media dei "coefficienti" di moltiplicazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e stabiliti nel seguente modo:

Coefficiente	Giudizio sintetico	
1,0	<i>Eccellente</i>	l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo.
0,9	<i>Ottimo</i>	l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo
0,8	<i>Distinto</i>	l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo.

0,7	<i>Buono</i>	l'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo.
0,6	<i>Discreto</i>	l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto
0,5	<i>Più che sufficiente</i>	l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto
0,4	<i>Sufficiente</i>	l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto
0,3	<i>Insufficiente</i>	l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto
0,2	<i>Scarso</i>	l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto
0,1	<i>Inadeguato</i>	l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto.
0	<i>Non valutabile</i>	l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto

Al termine dell'attribuzione di tutti i punteggi da parte dei Commissari, si calcolerà la media dei coefficienti attribuiti da ciascuno per ciascun criterio. La media ottenuta, sarà moltiplicata per il punteggio massimo previsto per il criterio ottenendo il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al criterio preso in considerazione. Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.

Proposta di compartecipazione

Alla compartecipazione da parte dell'ETS (o dell'ATS) sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

valore della compartecipazione	Punteggio attribuibile
€ 0 (Zero) *	0
Da € 1 a € 2.000	1
Da € 2.001 a € 4.000	2
Da € 4.001 a € 6.000	3
Da € 6.001 a € 8.000	4
Da € 8.001 a € 10.000	5
Da € 10.001 a € 12.000	6
Da € 12.001 a € 14.000	7
Da € 14.001 a € 16.000	8
Da € 16.001 a € 18.000	9
Oltre € 18.001,00	10

* Verrà assegnato un valore pari a 0, anche nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.

Ultimata la valutazione del progetto tecnico e della Proposta di compartecipazione economico-finanziario, la Commissione procederà alla pubblicazione della graduatoria.

2. Coprogettazione

Accederanno a questa fase fino i primi n. 3 ETS (o ATS) posizionati in graduatoria. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Comune.

Prima di avviare la fase di co-progettazione sarà nominato un gruppo di lavoro composto da:

- N. 1 referente del Comune;
- N. 2 referenti indicati dal Consorzio Valle del Tevere;
- N. 1 responsabile tecnico per ogni soggetto partner individuato.

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).

La co-progettazione avrà come base i progetti presentati dagli ETS/ATS in graduatoria, che saranno sviluppati ed integrati in modo da addivenire alla stesura di un unico progetto.

Il Progetto conclusivo così elaborato dovrà definire, per l'intera durata della Convenzione:

- Obiettivi
- Destinatari
- Organizzazione del servizio: azione e interventi
- Ripartizione delle competenze tra i soggetti partner (se più di uno)
- Piano economico-finanziario dettagliato, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili tra i vari partner (se più di uno e in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per i soggetti selezionati.

3. Approvazione dell'esito della coprogettazione e stipula della convenzione

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Responsabile dell'Area V del Comune, al quale seguirà la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Comune e il/i soggetto/i partner selezionato/i. Nel caso in cui siano presenti più soggetti partner, sarà richiesto agli enti selezionati la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (o altro tipo di accordo tra ETS), antecedente la stipula della Convenzione, al fine di individuare un unico capofila che sarà soggetto di riferimento, responsabilità e gestione del progetto. Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Comune, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa convenzione vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla co-progettazione.

Le spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del Soggetto selezionato. Il tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; l'Ufficio di Piano ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento e del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale e/o ministeriale. Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni. Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione, l'ETS sarà tenuto a versare, prima della sottoscrizione, apposita cauzione presso la tesoreria consortile, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore pari al 10% del valore della convenzione. L'importo della cauzione è ridotto del 50% se l'ETS è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio deve essere documentato il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 14 – AVVIO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso, il progetto avrà durata di 24 mesi dalla data di avvio delle attività. Entro 30 giorni dalla data di avvio delle attività gli ETS/ATS aggiudicatari dovranno produrre:

1. Carta dei servizi che preveda l'organizzazione del servizio oltre alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza nonché della qualità finalizzata al miglioramento delle prestazioni e degli interventi e la non discriminazione sull'accoglienza nel rispetto della Carta Costituzionale;

2. Calendario e programma annuale delle attività.

ART 15 – PERSONALE MINIMO E ATTREZZATURE RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER

Ciascun soggetto co-progettante ed esecutore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali nel rispetto della normativa vigente e ulteriori figure in relazione agli interventi programmati e alle esigenze assistenziali dei destinatari disabili. Dovranno essere assicurati:

- Almeno n. 1 educatore/operatore ogni 10 minori presenti in struttura;
- Almeno n. 1 psicologo

L'organigramma definitivo, che sarà stabilito congiuntamente in sede di co-progettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite.

Il soggetto partner si obbliga, pena la rescissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:

- a. attivazione dei servizi e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Comune, anche nelle more della stipula della convenzione;
- b. realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritta;
- c. assicurare al personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- d. osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
- e. garantire il personale minimo che sarà concordato e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, sia per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro concordato in fase di co-progettazione, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
- f. vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- g. produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dal Comune, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione della proposta progettuale finanziata;
- h. garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al compenso pattuito e a comunicare il conto corrente bancario, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti alla Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
- i. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di co-progettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del Comune;
- j. svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
- k. osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;

1. adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Comune, anche con il supporto del Consorzio Valle del Tevere, attiverà costante vigilanza e monitoraggio relativamente al rispetto degli obblighi richiesti al partner e, in caso di riscontro negativo, sarà richiesta l'immediata attivazione di eventuali azioni sanatorie, se possibile. In caso contrario si revocherà l'accordo siglato con la Convenzione.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

Ciascun soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio personale addetto, dovessero occorrere agli utenti del servizio, al Comune o a terzi e a cose.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascun soggetto partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto di affidamento, prima della sottoscrizione della convenzione si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della stessa convenzione, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), incluse le Amministrazioni consortili e verso gli operatori. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune in sede di sottoscrizione della convenzione. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

- Polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- Polizza infortuni a copertura dei casi di morte pari ad € 260.000, e dei casi di invalidità permanente pari ad € 300.000,00.

ART. 18 - MODALITÀ DI RIMBORSO SPESE E RENDICONTAZIONE

Il pagamento delle spese rendicontate avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'ETS/ETS capofila di partenariato, previa presentazione di fattura elettronica con richiesta di rimborso spese, con cadenza mensile.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione sulle attività svolte;
- rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute nonché degli oneri indiretti riferibili alle attività affidate con la convenzione.

ART. 19 - RESPONSABILE TECNICO

Il concorrente dovrà fornire all'amministrazione procedente, nella domanda di partecipazione, il nominativo e i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del Responsabile tecnico che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e co-gestione del progetto.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio dell'attività di co-progettazione, a partecipare ai tavoli di co-progettazione in nome e per conto dell'ETS di appartenenza o degli ETS partner in caso di partenariato, collaborando con le/i referenti del Comune e gli altri Enti coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi, al fine di far fronte alle eventuali problematiche che dovessero sorgere con riguardo alle prestazioni e attività inerenti alla realizzazione del progetto.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Negri, Responsabile dell'Area V del Comune.

ART. 21 – CONTATTI

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare il Comune, **esclusivamente via pec**, all'indirizzo protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it

L'oggetto della Pec dovrà avere la dicitura: **“QUESITO - CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE IN PARTNERSHIP DEL CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO GIOVANILE COMUNALE “ALESSIA PALMUCCI””**.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Castelnuovo di Porto e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

F.to Il Responsabile dell'Area V

Dott. Mario Negri

Allegati:

Allegato A - Documentazione Amministrativa

Allegato B - Scheda progettuale

Allegato C - Proposta di compartecipazione economico-finanziaria